

Relazione illustrativa

- 1 La disciplina introdotta dai commi da 28 a 34 dell'articolo 35 decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha la finalità di coinvolgere i soggetti che intervengono nel contratto di appalto (committente, appaltatore, subappaltatore) nel controllo riguardo la effettuazione e il versamento dei contributi previdenziali, assicurativi, nonché delle ritenute fiscali, riferibili ai lavoratori che sono utilizzati nell'appalto stesso. Tali disposizioni hanno introdotto, in sostanza, un sistema di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, disponendo che qualora l'appaltatore non provveda direttamente all'esecuzione dell'obbligazione prevista nel contratto di appalto ma conceda ad una terza impresa (soggetto subappaltatore) l'esecuzione dello stesso appalto, l'appaltatore stesso risponda in solido con il subappaltatore in materia di effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori a cui è tenuto l'impresa subappaltatrice. La nuova disciplina trova applicazione sia con riferimento agli appalti di natura privatistica che agli appalti pubblici disciplinati dalle leggi speciali.
- 2 Ai sensi del comma 30 dell'articolo 35 del decreto legge n. 223/06, la responsabilità solidale dell'appaltatore è, comunque, limitata all'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore. Il comma 29 del medesimo articolo 35 stabilisce che detta responsabilità viene meno qualora l'appaltatore stesso venga in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle ritenute e dei contributi da parte del medesimo subappaltatore; la mancata esibizione della predetta documentazione può determinare la sospensione da parte dell'appaltatore del pagamento di quanto dovuto al subappaltatore.
- 3 Per ciò che concerne la posizione del committente, il comma 33 dell'articolo 35 del decreto legge n. 223/2006, prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 5.000 fino ad un massimo di euro 200.000, nel caso in cui lo stesso provveda al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore senza che accerti la documentazione attestante l'avvenuto versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi da parte dei soggetti obbligati, così come previsto dal comma 32 del medesimo articolo 35.

- 4 L'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni contenute nei commi da 28 a 34 dell'articolo 35 del decreto legge n. 223/06, risulta comunque circoscritto ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito dell'attività rilevanti ai fini Iva, inclusi i soggetti individuati negli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
- 5 Sono esclusi per espressa previsione normativa i committenti non esercenti attività commerciale, quali, ad esempio, le persone fisiche esercenti attività di lavoro autonomo – anche in forma associata - e le società semplici; tale esclusione non pregiudica comunque l'applicazione delle disposizioni di cui trattasi con riguardo alle imprese appaltatrici e subappaltatrici che operano nell'appalto il cui committente risulti comunque escluso.
- 6 Relativamente alla figura del committente, è utile ricordare che l'ultimo periodo del comma 34 del medesimo articolo 35 del decreto legge n. 223/2006, è intervenuto sulla disciplina contenuta nell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, estendendo la solidarietà passiva prevista, tra committente e appaltatore in merito ai trattamenti retributivi e ai contributi previdenziali dovuti ai lavoratori dipendenti, anche all'ipotesi dell'effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali. Da ultimo, l'art. 1, comma 911, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è intervenuto nuovamente sul menzionato comma 2, dell'art. 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003, stabilendo che il committente è obbligato in solido oltre che con l'appaltatore anche con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, per i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti ai lavoratori.
- 7 Ai sensi del comma 34 dell'art. 35 del decreto legge n. 223/06, la concreta applicazione della disciplina della responsabilità solidale prevista dai precedenti commi da 28 a 33, è stata subordinata all'adozione di un apposito provvedimento che individui la documentazione necessaria che dovrà essere esibita per certificare il corretto assolvimento degli obblighi di legge; a tal proposito è stato emanato il presente regolamento emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
- 8 L'articolo 1 del regolamento stabilisce che il subappaltatore è tenuto a comunicare all'appaltatore il codice fiscale, nonché ogni eventuale variazione, relativo ad ogni

lavoratore impiegato nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio. Allo stesso modo, l'appaltatore comunica al committente i medesimi dati al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito.

- 9 L'articolo 2 individua la documentazione comprovante l'esatto versamento delle ritenute fiscali. Il primo comma stabilisce che l'impresa subappaltatrice attesta l'avvenuto versamento delle ritenute fiscali in relazione ai lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio e oggetto della comunicazione di cui all'articolo 1, mediante la consegna all'impresa appaltatrice di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da redigersi secondo l'apposito modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento nonché delle copie del modello F24 corredate delle ricevute attestanti l'avvenuto addebito, riferito al singolo subappalto. Il comma 2 stabilisce che la prova del versamento delle ritenute fiscali da parte dell'impresa subappaltatrice può consistere in una asseverazione - alternativa alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e alla consegna del modello F24 riferito al singolo subappalto - da parte dei soggetti ivi menzionati, da redigere secondo le indicazioni contenute nel modello di cui all'allegato 2 del regolamento. Il comma 3 stabilisce il venir meno della responsabilità solidale in capo all'impresa appaltatrice in presenza dell'attestazione dell'avvenuto versamento delle ritenute fiscali, secondo le due modalità alternative sopra rappresentate, resa dal subappaltatore e riferibili ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera, della fornitura o del servizio oggetto della comunicazione di cui all'articolo 1 del regolamento. Il comma 4 stabilisce la non applicazione al committente dalle sanzioni amministrative previste nel comma 33 dell'articolo 35 del citato decreto legge n. 223 del 2006 nel caso in cui prima del pagamento del corrispettivo l'impresa appaltatrice provveda ad esibirgli la documentazione di cui al precedente comma 3.
- 10 Per consentire un efficace controllo in ordine alla correttezza del versamento delle ritenute fiscali operate dal subappaltatore in relazione ai lavoratori impiegati, l'articolo 3, comma 1, demanda ad apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle specificità del modello F24 che il subappaltatore è tenuto ad utilizzare, qualora non si avvalga dell'asseverazione rilasciata dai soggetti abilitati, prevedendo, in ogni caso, che il medesimo modello evidenzii il codice fiscale dell'impresa appaltatrice nonché l'importo delle ritenute oggetto di responsabilità solidale. In presenza di dipendenti impiegati in una pluralità di appalti stipulati

dall'impresa subappaltatrice, il comma 2 del medesimo articolo 3 stabilisce che l'indicazione delle ritenute fiscali del modello F24 per ogni singolo appalto va effettuata in modo proporzionale alla percentuale di utilizzo della prestazione del lavoratore con riguardo ai singoli appalti.

- 11 Al fine di garantire l'adempimento degli oneri contributivi ed assicurativi da parte del datore di lavoro cui venga affidata in subappalto l'esecuzione di un'opera o la prestazione di una fornitura o di un servizio, l'articolo 4 del regolamento in oggetto prevede che questi debba attestarne l'avvenuto versamento, rilasciando all'appaltatore un prospetto analitico redatto in forma libera, dal quale risultino i nomi dei lavoratori all'uopo impiegati, le relative retribuzioni ed i relativi importi contributivi versati, nonché il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato dall'INPS dopo la fine dei lavori - o della fase dei lavori cui si riferisce il pagamento - insieme ad una dichiarazione che attesti che i versamenti indicati nel documento unico si riferiscono anche lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera, della fornitura o del servizio oggetto della comunicazione. Si prevede altresì che l'attestazione dell'avvenuto versamento da parte del datore di lavoro subappaltatore possa essere rilasciata, in via alternativa, mediante una asseverazione in tal senso di una serie di soggetti espressamente indicati, da predisporre sulla base del modello di cui all'allegato 3 del regolamento. Ai predetti fini, è inoltre previsto che la presentazione da parte del datore di lavoro subappaltatore della documentazione o dell'asseverazione consente al datore di lavoro appaltatore di esonerarsi dalla responsabilità solidale per il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori da parte del subappaltatore prevista dal comma 28 dell'articolo 35 del decreto legge n. 223 del 2006, relativamente ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera, della fornitura o del servizio oggetto della comunicazione di cui all'articolo 1 del regolamento.
- 12 L'articolo 4 del regolamento stabilisce che il committente, con l'esibizione della documentazione o dell'asseverazione da parte dell'appaltatore all'atto del pagamento del corrispettivo, si libera dal pericolo di incorrere nelle sanzioni amministrative previste nel comma 33 dell'articolo 35 del citato decreto legge n. 223 del 2006, con ciò fornendo una ulteriore garanzia indiretta di adempimento degli oneri contributivi e previdenziali da parte del datore di lavoro subappaltatore.
- 13 L'articolo 5, infine, stabilisce che le nuove disposizioni si applicano ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi relativamente alle prestazioni di

lavoro dipendente rese decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui trattasi.